REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1081/2012 DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 2012

recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CE) n. 116/2009 del Consiglio relativo all'esportazione di beni culturali

(codificazione)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 116/2009, del 18 dicembre 2008, relativo all'esportazione di beni culturali [1], in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 752/93 della Commissione, del 30 marzo 1993, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3911/92 relativo all'esportazione di beni culturali [2], è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese [3]. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

(2) Sono necessarie disposizioni d'applicazione per il regolamento (CE) n. 116/2009 relativo all'esportazione dei beni culturali che prevede, in particolare, l'introduzione di un sistema di autorizzazioni di esportazione per talune categorie di beni culturali indicate nell'allegato I del predetto regolamento.

(3) Per garantire l'uniformità del formulario su cui va redatta l'autorizzazione di esportazione prevista dal predetto regolamento occorre definirne le condizioni di compilazione, rilascio e utilizzazione; a tal fine occorre fornire il modello di tale autorizzazione.

(4) Al fine di eliminare pratiche amministrative inutili, è necessaria una forma di «autorizzazione aperta» per l'esportazione temporanea di beni culturali al fine di utilizzarli e/o esporli in paesi terzi da parte di persone o organizzazioni responsabili.

(5) Gli Stati membri che intendono avvalersi di tali meccanismi devono averne la facoltà relativamente ai beni culturali, alle persone e alle organizzazioni di propria competenza. Le condizioni da rispettare differiranno da uno Stato membro all'altro. Gli Stati membri devono poter optare per l'utilizzo, oppure no, di autorizzazioni aperte e stabilire le condizioni da rispettare per il loro rilascio.

(6) L'autorizzazione di esportazione deve essere redatta in una delle lingue ufficiali dell'Unione.

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 116/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

SEZIONE I

FORMULARIO

Articolo 1

1. Per l'esportazione di beni culturali sono previsti tre tipi di licenze, rilasciate e utilizzate a norma del regolamento (CE) n. 116/2009 e del presente regolamento:

a) la licenza normale;

b) la licenza aperta specifica;

c) la licenza aperta generale.

[1] GU L 39 del 10.2.2009, pag. 1.
[2] GU L 77 del 31.3.1993, pag. 24.
[3] Cfr. allegato IV.